

REGOLAMENTO (CEE) N. 2983/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1990

relativo all'attribuzione dei quantitativi non richiesti del contingente d'importazione di carni bovine congelate istituito dal regolamento (CEE) n. 3889/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3889/89 del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (1990)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽³⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4024/89 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 143/90⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regime di importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3889/89;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3889/89 dispone che, nel corso del quarto trimestre del 1990, siano ripartiti i quantitativi che non hanno formato oggetto di alcuna domanda di titolo di importazione alla data del 31 agosto dello stesso anno; che, in base ai dati comunicati dagli Stati membri, tali quantitativi ammontano a 35 t; che è necessario disporre che tale quantitativo sia riservato agli operatori di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4024/89;

considerando che, per ragioni di ordine amministrativo e di prassi commerciale, è opportuno stabilire il quantitativo da indicare sulle domande di titolo e sui titoli di importazione; che se il quantitativo complessivo è superiore a quello disponibile, è opportuno che la Commissione attribuisca detto quantitativo mediante estrazione a sorte per lotti di cinque tonnellate ciascuno;

considerando che occorre prevedere la trasmissione da parte degli Stati membri delle informazioni necessarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3889/89, il quantitativo di 35 t di carni bovine, che non è stato oggetto di domande di titoli di importazione al 31 agosto 1990, è attribuito agli operatori di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4024/89, alle condizioni definite nel presente regolamento.

2. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 4024/89 si applicano fatte salve le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Articolo 2

1. Gli operatori presentano alle competenti autorità una domanda di titolo corredata della prova di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4024/89 entro il 19 ottobre 1990. Le domande di titolo di importazione vertono sul quantitativo complessivo di 5 tonnellate di carni congelate, in peso del prodotto.

2. Le domande sono ricevibili soltanto a condizione che il richiedente dichiara per iscritto che non ha presentato e che si impegna a non presentare domande in altri Stati membri oltre a quello in cui è presentata la domanda; tutte le domande eventualmente presentate dall'operatore in due o più Stati membri sono irricevibili.

Tutte le domande provenienti da uno stesso operatore sono considerate come domanda unica.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 24 ottobre 1990 un elenco numerato dei richiedenti.

Articolo 4

1. La Commissione decide in che misura può essere dato seguito alle domande.

Se il quantitativo complessivo per cui sono richiesti i titoli supera il quantitativo disponibile, l'attribuzione avviene per estrazione a sorte per lotti di 5 t.

2. I titoli di importazione vengono rilasciati il 31 ottobre 1990 fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 53.

⁽⁵⁾ GU n. L 16 del 20. 1. 1990, pag. 29.